

**Consiglio di Stato, sez. IV, 28/12/2016, n. 5502**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1732 del 2013, proposto dal signor Ro. Ce., rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Vitale, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Conte Rosso, 5;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso per legge dall'avvocato Angela Raimondo, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, 21; per l'ottemperanza

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sezione I, 7 aprile 2003, n. 698, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 2 febbraio 2012, n. 565, rese tra le parti.

Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016 il consigliere Giuseppe Castiglia;

Uditi per le parti l'avvocato Salvatore Vitale, per la parte ricorrente, e l'avvocato Angela Raimondo per l'Amministrazione capitolina resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza 9 febbraio 2015, n. 653, la Sezione, accertata la persistente inadempienza di Roma Capitale rispetto alla precedente decisione della Sezione 21 ottobre 2013, n. 5121, ha accolto il ricorso proposto dal signor Ro. Ce. per l'esecuzione del giudicato amministrativo formatosi a seguito della sentenza del T.A.R. per il Lazio, sez. I, 7 aprile 2003, n. 698, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 2 febbraio 2012, n. 565, e per l'effetto:

a) ha nominato commissario *ad acta* l'Assessore all'urbanistica della Regione Lazio o un funzionario da questi all'uopo delegato per dare esecuzione al giudicato nei sensi di cui in motivazione, concedendogli un termine di sessanta giorni per l'espletamento dell'incarico;

b) ha condannato l'Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite;

c) ha posto a carico dell'Amministrazione anche il compenso del commissario *ad acta*, liquidato provvisoriamente e forfettariamente in euro 2.500, salvo conguaglio al definitivo;

d) ha riservato al definitivo la liquidazione della penalità di mora richiesta dalla parte istante.

2. Con decreto del Presidente della Regione Lazio del 3 agosto 2015, adottato su proposta dell'Assessore all'urbanistica, è stato nominato commissario l'architetto Paolo Benedetto Nocchi, il quale ha concluso l'incarico affidatogli con l'emanazione del provvedimento in data 4 novembre 2015.

3. Avverso tale provvedimento il signor Ce. ha proposto, *ex art.* 114 c.p.a., reclamo che la Sezione ha respinto con sentenza 3 ottobre 2016, n. 4055.

4. Con nota del successivo 20 ottobre, il commissario ha individuato le competenze e le spese a lui dovute in:

a) euro 3.000 di competenze complessive;

b) euro 600 di ritenute d'acconto

c) per un importo rimanente di euro 2.400.

5. Con memoria depositata il 24 novembre 2016, il signor Ce. ha chiesto il pagamento di una congrua penalità per il danno subito a causa della ritardata

esecuzione del giudicato amministrativo nonché l'imputazione a Roma Capitale della corresponsione dell'onorario spettante al commissario *ad acta*.

6. Con memoria depositata il successivo 3 dicembre, Roma Capitale si è opposta alla richiesta di penalità di mora osservando che questa, avendo finalità sanzionatoria e non risarcitoria, non potrebbe essere liquidata una volta conclusasi la procedura.

6.1. Intendendo la richiesta come domanda risarcitoria, questa sarebbe inammissibile (perché l'Amministrazione avrebbe ritenuto di non poter eseguire il giudicato senza inserire l'area nel piano particolareggiato in corso di elaborazione) e comunque infondata per mancanza della prova del danno sofferto.

6.2. Ai sensi dell'art. 30 c.p.a., andrebbe comunque preso in considerazione il comportamento della controparte, che per sua scelta avrebbe optato per la via del giudizio di ottemperanza piuttosto che - come invece avrebbe potuto - avviare il procedimento per l'immediato rilascio del permesso di costruire.

7. Alla camera di consiglio del 20 dicembre 2016, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

8. Come già statuito nella sentenza n. 653 del 2015, le spese e i compensi commissariali sono posti definitivamente a carico di Roma Capitale.

9. Il Collegio - preso atto dell'assenza di contestazioni in ordine alla nota spese prodotta dal commissario (già incorporata, peraltro, nella relazione del 12 novembre 2015), nonché dell'allegazione delle eventuali tariffe approvate dall'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 66, co. 4, c.p.a. - procede direttamente, con la presente pronuncia, alla liquidazione del compenso.

9.1. Militano a supporto di tale scelta le seguenti considerazioni (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 401 del 2014; sez. V, n. 533 del 2015):

a) evidenti ragioni di economia processuale;

b) il provvedimento collegiale assunto con la forma della sentenza assicura maggior garanzia rispetto al decreto presidenziale monocratico e offre una più

incisiva tutela dell'interesse dei verificatori e delle parti che possono fruire, da subito, della piena cognizione collegiale sul punto.

9.2. Tali competenze possono essere quindi quantificate - tenuto conto della complessità dell'operato, della molteplicità di elementi da esaminare, della durata dell'attività, della nota spese sopra indicata, nonché del sistema di parametri introdotto dal decreto ministeriale n. 140 del 2012, ma senza la maggiorazione dovuta per le prestazioni di eccezionale difficoltà - in complessivi euro tremila (€ 3.000/00), oltre oneri accessori se dovuti, detratte eventuali somme nel frattempo erogate a titolo di acconto.

10. Quanto alla domanda del signor Ce., in camera di consiglio il difensore ha chiarito trattarsi di richiesta di condanna al pagamento delle penalità di mora, essendo stata la pretesa risarcitoria azionata con separato ricorso.

10.1. Tale domanda è infondata, poiché le *astreintes* previste dall'art. 114, comma 4, c.p.a, hanno carattere sanzionatorio e sollecitatorio (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 25 giugno 2014, n. 15) e dunque non possono trovare applicazione allorché il procedimento si sia ormai esaurito con l'adozione del provvedimento conclusivo da parte del commissario e sia stato respinto il reclamo proposto dall'originario ricorrente. La statuizione della sentenza n. 653 del 2015 va intesa, dunque, nel senso di riservare la condanna al pagamento della penalità in presenza di un possibile comportamento ostruzionistico o dilatorio da parte di Roma Capitale, che invece non si è verificato, laddove proprio il signor Ce. ha contestato l'operato del commissario proponendo avverso di esso un reclamo che la Sezione ha respinto.

11. Dalle considerazioni che precedono discende che - come anticipato - va accolta la richiesta del commissario *ad acta* e rigettata quella del signor Ce..

12. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti,

cfr. Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).

13. Gli argomenti non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

14. Considerato il carattere risalente della controversia, i suoi complessi passaggi, la soccombenza dell'Amministrazione capitolina a fronte di quella odierna dell'originario ricorrente (nonché in sede di reclamo), le spese della presente ulteriore fase possono essere compensate fra le parti.

### **PQM**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto:

- a) dichiara esaurita la fase dell'esecuzione della sentenza della Sezione n. 653 del 2015;
- b) dispone la liquidazione del compenso spettante al commissario *ad acta* nella misura e secondo quanto esposto in motivazione;
- c) respinge la richiesta formulata dal ricorrente con la memoria del 24 novembre 2016;
- d) compensa fra le parti le spese della presente fase.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 DIC. 2016.